

» L'assemblea assegnerà pure dotazioni al principe imperiale ed agli altri principi all'atto della loro nascita. La dotazione concessa ai principi non cesserà, se non quando usciranno dall'impero (109.^o).

» Gli institutori dei principi saranno scelti e nominati dall'imperatore, e l'assemblea fisserà il trattamento che dovrà esser loro pagato dall'erario nazionale (art. 110.^o).

» Nella prima sessione d'ogni legislatura, la camera dei deputati esigerà dai professori una relazione dei progressi de' loro augusti discepoli (art. 111.^o).

» Quando le principesse dovranno maritarsi, l'assemblea assegnerà ad esse una dote, e dal momento in cui sarà loro accordata, cesserà la dotazione (art. 112.^o).

» I principi che si mariteranno, e si recheranno a risiedere fuori dell'impero riceveranno una volta per sempre una somma stabilita dall'assemblea, e cesseranno allora di ricevere la loro dotazione (alimenti) (art. 113.^o).

» La dotazione e le doti summenzionate saranno dall'erario nazionale pagate nelle mani d'un maggiordomo nominato dall'imperatore, col quale si potrà trattare di tutti gli affari relativi agl'interessi della casa imperiale (art. 114.^o).

» I palazzi e le terre nazionali possedute attualmente da don Pedro continueranno ad appartenere a'suoi successori, e la nazione prenderà cura degli acquisti e delle costruzioni giudicate necessarie alla dignità ed alla ricreazione dell'imperatore e della di lui famiglia (art. 115.^o).

» Capitolo IV. *Della successione al trono.* Don Pedro I, per unanime acclamazione de' popoli, imperatore costituzionale e difensore perpetuo del Brasile, continuerà a regnare nel Brasile (art. 116.^o).

» Il discendente legittimo succederà al trono secondo l'ordine regolare di primogenitura e di rappresentanza, la linea anteriore essendo sempre preferita alla linea posteriore, il grado più vicino al grado più lontano in ciascheduna linea, il sesso mascolino al sesso femminile nello stesso grado, l'individuo il più attempato al più giovine nello stesso sesso (art. 117.^o).

» All'estinzione de' discendenti legittimi di don Pedro I, anche durante la vita dell'ultimo discendente e durante il